

*Nota per il lettore:* «Le versioni linguistiche dell'accordo, ad eccezione della versione in lingua inglese, non sono state ancora approvate dalle Parti. Queste altre versioni linguistiche, una volta approvate, faranno ugualmente fede».

TRADUZIONE

### ACCORDO

**tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007)**

L'UNIONE EUROPEA

e

GLI STATI UNITI D'AMERICA,

DESIDEROSI di prevenire e combattere efficacemente il terrorismo e la criminalità transnazionale al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni;

RICONOSCENDO che la condivisione delle informazioni è una componente fondamentale della lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale e che, in tale contesto, l'uso dei dati PNR costituisce uno strumento importante;

RICONOSCENDO che, ai fini della salvaguardia della sicurezza pubblica e dell'applicazione della legge, dovrebbero essere stabilite norme sul trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei al DHS;

RICONOSCENDO l'importanza di prevenire e combattere il terrorismo e i reati ad esso connessi, nonché altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata;

RICONOSCENDO che la legislazione e la politica statunitensi ed europee in materia di vita privata hanno una base comune e che eventuali differenze nell'attuazione di tali principi non dovrebbero costituire un ostacolo alla cooperazione tra Stati Uniti ed Unione europea;

VISTE le convenzioni internazionali, le leggi e i regolamenti statunitensi che impongono a ciascun vettore aereo che effettua voli passeggeri nell'ambito di un servizio estero di trasporto aereo da e per gli Stati Uniti di mettere a disposizione del DHS i dati PNR nella misura in cui questi sono raccolti e conservati nei sistemi automatizzati di prenotazione/controllo delle partenze del vettore aereo (di seguito «sistemi di prenotazione»), nonché i requisiti analoghi vigenti nell'UE;

VISTI l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, il correlato diritto alla protezione dei dati di carattere personale;

PRESO ATTO dei precedenti accordi relativi al PNR tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 28 maggio 2004, e tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, del 19 ottobre 2006;

VISTE le pertinenti disposizioni della legge del 2001 sulla sicurezza dei trasporti aerei, della legge del 2002 sulla sicurezza nazionale, della legge del 2004 sulla riforma dei servizi d'informazione e sulla prevenzione del terrorismo, del decreto 13388 in materia di cooperazione antiterrorismo tra le agenzie governative statunitensi, nonché della legge del 1974 sulla tutela della vita privata e delle leggi del 2002 sulla libertà d'informazione e sull'e-government;

CONSTATANDO che l'Unione europea dovrebbe assicurare che i vettori aerei dotati di sistemi di prenotazione situati nell'Unione europea mettano a disposizione del DHS i dati PNR e si conformino ai requisiti tecnici necessari per tali trasferimenti come specificato dal DHS;

AFFERMANDO che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali futuri discussioni o negoziati tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, o tra una delle due parti e uno Stato terzo, in merito al trattamento e al trasferimento dei dati PNR o di una qualsiasi altra forma di dati;

NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le parti nello spirito del partenariato transatlantico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

- (1) In base alle garanzie di salvaguardia del PNR illustrate nella lettera del DHS (lettera del DHS), l'Unione europea garantirà che i vettori aerei che effettuano voli passeggeri nell'ambito di un servizio estero di trasporto aereo da e per gli Stati Uniti d'America mettano a disposizione i dati PNR contenuti nei loro sistemi di prenotazione, come richiesto dal DHS.
- (2) Il DHS passerà immediatamente a un sistema «push» di trasmissione dati da parte di tali vettori aerei entro il 1° gennaio 2008 per tutti i vettori aerei che hanno posto in essere un analogo sistema conforme ai requisiti tecnici da esso fissati. Per i vettori aerei che non utilizzano siffatto sistema, rimarrà in vigore quello attuale finché non siano passati ad un sistema conforme ai requisiti tecnici del DHS. Di conseguenza, il DHS accederà al PNR per via elettronica dai sistemi di prenotazione dei vettori aerei situati nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea fintanto che non sarà stato istituito un sistema soddisfacente che consenta ai vettori aerei di trasmettere tali dati.
- (3) Il DHS tratta i dati PNR ricevuti e i titolari dei dati interessati da tale trattamento in conformità delle leggi statunitensi applicabili, agli obblighi costituzionali e senza discriminazioni illegittime, in particolare in base alla cittadinanza e al paese di residenza. Nella lettera del DHS sono illustrate queste ed altre salvaguardie.
- (4) Il DHS e l'UE procederanno ad una verifica periodica dell'attuazione del presente accordo, della lettera del DHS e delle politiche e pratiche dell'UE e degli USA in materia di PNR, al fine di assicurare l'efficacia dei rispettivi sistemi in termini di funzionamento e di tutela della vita privata.
- (5) Con il presente accordo, il DHS si aspetta che non gli venga chiesto di prendere, nel suo sistema PNR, misure di protezione dei dati più severe di quelle applicate dalle autorità europee per i sistemi PNR nazionali. Il DHS non chiede alle autorità europee di adottare nei loro sistemi PNR misure di protezione dei dati più severe di quelle applicate dagli USA per il proprio sistema PNR. Il DHS si riserva il diritto, qualora le sue aspettative siano disattese, di sospendere le pertinenti disposizioni della sua lettera avviando nel contempo consultazioni con l'UE per giungere a una soluzione rapida e soddisfacente. Qualora nell'Unione europea o in uno o più Stati membri sia applicato un sistema PNR in forza del quale i vettori aerei siano tenuti a mettere a disposizione delle autorità i dati PNR delle persone il cui itinerario di viaggio preveda un volo da o per l'Unione europea, il DHS, unicamente su una base di reciprocità, promuove attivamente la cooperazione delle compagnie aeree rientranti nella sua giurisdizione.
- (6) Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si ritiene che il DHS assicuri un livello di protezione adeguato dei dati PNR trasferiti dall'Unione europea. Parallelamente, l'UE non interferirà nelle relazioni tra Stati Uniti e paesi terzi per lo scambio di informazioni sui passeggeri per motivi di protezione dei dati.
- (7) Gli USA e l'UE collaboreranno con le parti interessate dell'industria aeronautica per favorire una maggiore visibilità degli avvisi informativi sui sistemi PNR (comprese le pratiche di rettifica e raccolta) destinati ai viaggiatori ed incoraggeranno le compagnie aeree ad inserire rinvii a tali avvisi e includerne il testo nel contratto di trasporto ufficiale.
- (8) Il solo mezzo di ricorso qualora l'UE stabilisce che gli USA hanno violato il presente accordo è la denuncia dello stesso e la revoca del riconoscimento di adeguatezza di cui al punto 6). Il solo mezzo di ricorso qualora gli USA stabiliscano che l'UE ha violato il presente accordo è la denuncia dello stesso e la revoca della lettera del DHS.
- (9) Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie. Il presente accordo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla data della firma. Ciascuna parte può denunciare o sospendere il presente accordo in qualsiasi momento, mediante notifica per via diplomatica. In tal caso, l'accordo cesserà di avere effetto trenta (30) giorni dalla data di notifica all'altra parte, a meno che una delle parti ritenga essenziale ai fini della sicurezza nazionale o per gli interessi della sicurezza interna un periodo di preavviso inferiore. Il presente accordo ed eventuali obblighi da esso derivanti scadrà e cesserà di avere effetto sette anni dopo la data della firma, a meno che le parti non stabiliscano di comune accordo di sostituirlo.

Il presente accordo non intende derogare o apportare modifiche alle leggi degli Stati Uniti d'America o dell'Unione europea o dei suoi Stati membri. Il presente accordo non crea né conferisce alcun diritto o beneficio ad altre persone o enti, pubblici o privati.

Il presente accordo è redatto in due originali in lingua inglese. Esso è redatto in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e le parti approvano tali versioni linguistiche. Una volta approvate, le versioni in tali lingue fanno ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007. Fatto a Washington, addì 26 luglio 2007.

*Per l'Unione europea*

*Per gli Stati Uniti d'America*

\_\_\_\_\_

## TRADUZIONE

**Lettera degli USA all'UE**

Luis AMADO  
Presidente del Consiglio dell'Unione europea  
Rue de la Loi, 175  
1048 Bruxelles  
Belgio

In risposta all'indagine dell'Unione europea e per ribadire l'importanza che riveste per il governo degli Stati Uniti la tutela della vita privata del cittadino, la presente lettera intende chiarire come il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) tratti la raccolta, l'uso e la conservazione dei codici di prenotazione (PNR). Nessuna delle linee di condotta ivi specificate crea né conferisce alcun diritto o beneficio ad altre persone o enti, pubblici o privati, o mezzi di ricorso diversi da quelli specificati nell'accordo tra l'UE e gli USA sul trattamento e sul trasferimento dei PNR da parte dei vettori aerei al DHS firmato nel luglio 2007 (di seguito l'«accordo»). La presente lettera fornisce invece le garanzie e riflette le linee di condotta applicate dal DHS ai dati PNR ricavati dai voli tra USA e Unione europea (PNR dell'UE) in conformità della legislazione statunitense.

*I. Finalità d'uso del PNR*

Il DHS utilizza i PNR dell'UE esclusivamente al fine di prevenire e combattere: 1) il terrorismo e i reati connessi; 2) altri reati gravi, inclusa la criminalità organizzata, di carattere transnazionale; e 3) la fuga in caso di ordine di arresto o custodia per i reati suddetti. Il PNR può essere utilizzato se necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata o di altre persone o in qualsiasi procedimento giudiziario penale o secondo quanto altrimenti previsto dalla legge. Il DHS notificherà all'UE l'approvazione di qualsiasi norma legislativa statunitense che incida concretamente sulle dichiarazioni di cui alla presente lettera.

*II. Condivisione del PNR*

Il DHS condivide i dati PNR dell'UE solo per le finalità di cui al punto I.

Il DHS tratta i dati PNR dell'UE come sensibili e riservati in conformità della legislazione statunitense e, a sua discrezione, li fornisce ad altre autorità governative nazionali preposte all'applicazione della legge, alla pubblica sicurezza o al controterrorismo per fornire sostegno nei casi connessi con il controterrorismo, la criminalità transnazionale e la pubblica sicurezza (minacce, fughe, persone fisiche e rotte interessate) che stanno esaminando o su cui stanno indagando secondo la legge e conformemente alle intese scritte e alla legislazione statunitense sullo scambio d'informazioni tra autorità governative statunitensi. L'accesso è strettamente e accuratamente limitato ai casi suddetti in funzione della loro natura.

I dati PNR dell'UE sono oggetto di scambio con altre autorità governative di paesi terzi soltanto previo esame degli usi previsti dal destinatario e della sua capacità di proteggere le informazioni. Fatta eccezione per le situazioni di emergenza, siffatti scambi di dati sono soggetti a intese esplicite tra le parti che contemplano disposizioni a tutela dei dati personali analoghe a quelle applicate dal DHS ai dati PNR dell'UE, secondo quanto descritto nel secondo capoverso del presente punto.

*III. Categorie di informazioni raccolte*

Il DHS può ricavare la maggior parte degli elementi di dati contenuti nel PNR dall'esame del biglietto aereo di un passeggero e di altri documenti di viaggio come gli compete di norma per i controlli di frontiera, ma la possibilità di ricevere tali dati per via elettronica accresce notevolmente la capacità del DHS di concentrare le proprie risorse su problemi ad alto rischio, facilitando e salvaguardando così il viaggio bona fide.

Categorie di dati PNR dell'UE raccolti:

- 1) codice PNR di identificazione della pratica;
- 2) data di prenotazione/emissione del biglietto;
- 3) data/e prevista/e di viaggio;
- 4) nome(i);

- 5) informazioni disponibili sui viaggiatori abituali «frequent flyer» e benefici vari (biglietti gratuiti, passaggi di classe, ecc.);
- 6) altri nomi che compaiono nel PNR, incluso il numero di viaggiatori ivi inseriti;
- 7) tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse quelle sull'originatore);
- 8) tutte le informazioni disponibili su pagamento/fatturazione (esclusi altri dettagli relativi alla transazione connessi a una carta di credito o a un conto e non riconducibili alla transazione stessa);
- 9) itinerario di viaggio per lo specifico PNR;
- 10) agenzia/agente di viaggio;
- 11) informazioni sul code share (codici comuni);
- 12) informazioni scisse/divise;
- 13) status di viaggio del passeggero (incluse conferme e status del check-in);
- 14) dati sull'emissione del biglietto, inclusi numero, biglietti di solo andata e dati ATFQ;
- 15) tutte le informazioni relative al bagaglio;
- 16) informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato;
- 17) osservazioni generali comprese le informazioni OSI, SSI e SSR;
- 18) informazioni APIS eventualmente assunte;
- 19) cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai numeri da 1 a 18.

Nella misura in cui i dati PNR dell'UE sensibili (ossia i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale), come specificato dai codici e termini PNR che il DHS ha individuato in consultazione con la Commissione europea, sono inclusi tra le suddette categorie di dati PNR dell'UE, il DHS si serve di un sistema automatizzato che filtra i codici e termini PNR sensibili e non fa uso di queste informazioni. A meno che non abbia accesso ai dati in casi eccezionali, come descritto qui di seguito, il DHS cancella immediatamente i dati PNR dell'UE sensibili.

Se è necessario, in casi eccezionali in cui è in pericolo o seriamente minacciata la vita della persona interessata o di altre persone, i funzionari del DHS possono chiedere e utilizzare informazioni contenute nel PNR dell'UE diverse da quelle elencate qui sopra, tra cui i dati sensibili. In tale circostanza, il DHS manterrà un log di accesso ai dati PNR dell'UE sensibili e cancellerà i dati entro 30 giorni una volta che sia stato raggiunto lo scopo per il quale vi ha avuto accesso e se la legge non stabilisce che siano conservati. Il DHS notificherà di norma entro 48 ore alla Commissione europea (DG Giustizia, libertà e sicurezza) che ha avuto accesso ai dati, compresi i dati sensibili.

#### IV. Accesso e rettifica

Il DHS ha preso la decisione politica di estendere le protezioni amministrative della legge sulla vita privata ai dati PNR conservati negli ATS indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di residenza della persona interessata, inclusi i dati relativi a cittadini europei. In conformità della legislazione USA, il DHS mantiene anche un sistema accessibile ai singoli, indipendentemente dalla loro cittadinanza, o dal loro paese di residenza, per offrire una possibilità di rettifica alle persone che cercano di avere informazioni sul PNR o di apportarvi correzioni. Al riguardo si può consultare il sito web DHS ([www.dhs.gov](http://www.dhs.gov)).

Inoltre, i PNR forniti da singole persone o a loro nome sono accessibili alle stesse conformemente alla legge USA sulla vita privata e alla legge USA sulla libertà di informazione (FOIA). Quest'ultima consente a ciascuno (indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di residenza) l'accesso ai registri dell'agenzia federale USA, a meno che una deroga stabilita ai sensi della stessa legge vieti la divulgazione di siffatti registri (o parte di essi). Il DHS non rivela dati PNR al pubblico, fuorché alle persone interessate o ai loro rappresentanti conformemente alla legislazione USA. Richieste di accesso a informazioni ricollegabili ad una persona specifica contenute nel PNR e fornite dal richiedente possono essere presentate al FOIA/PA Unit, Office of Field Operations, U.S. Customs and Border Protection, Room 5.5-C, 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20229 [Tel. (202) 344-1850 e fax (202) 344-2791].

In talune circostanze eccezionali, il DHS può avvalersi della facoltà attribuitagli dalla FOIA di rifiutare la divulgazione dell'insieme o di parte dei dati PNR a un richiedente principale o di rinviarla, a norma del titolo 5, sezione 552, lettera b), del codice degli Stati Uniti. Ai sensi della suddetta legge, ogni richiedente ha la facoltà di impugnare, per via amministrativa o giudiziaria, la decisione di rifiuto del DHS di comunicare le informazioni richieste.

#### V. Attuazione

Ai sensi della legislazione statunitense, sono previste misure amministrative, civili e penali di attuazione per le violazioni delle norme USA in materia di vita privata e per la divulgazione non autorizzata di dati. Le pertinenti disposizioni includono, tra l'altro, il titolo 18, sezione 641 e 1030 del codice degli Stati Uniti e il titolo 19, sezione 103, punto 34 del codice dei regolamenti federali, ma non si limitano a ciò.

#### VI. Avviso

Il DHS ha fornito informazioni al pubblico interessato circa il trattamento dei dati PNR attraverso pubblicazioni nel registro federale e nel suo sito web. Esso fornirà inoltre alle compagnie aeree un modello di avviso concernente le prassi di raccolta e di rettifica dei dati PNR destinato alla diffusione. Il DHS e l'UE coopereranno con le parti interessate dell'industria aeronautica per promuovere una maggiore visibilità dell'avviso in questione.

#### VII. Conservazione dei dati

Il DHS conserva i dati PNR dell'UE in una base dati analitica attiva per sette anni, periodo dopo il quale i dati diventano dormienti e cessano di essere operativi. I dati dormienti saranno conservati per otto anni e vi si potrà accedere soltanto con l'approvazione di un alto funzionario del DHS designato dal segretario alla sicurezza interna e soltanto in relazione a un caso, una minaccia o un rischio identificabili. Si prevede che i dati PNR dell'UE siano cancellati alla fine di tale periodo; il DHS e l'UE, nel contesto di future discussioni, vaglieranno se e quando distruggere i dati PNR raccolti conformemente alla presente lettera. I dati che riguardano un caso o un'indagine particolare possono essere conservati in una base dati attiva fino all'archiviazione del caso e dell'indagine. È intenzione del DHS verificare l'effetto di tali norme di conservazione su operazioni e indagini sulla scorta dell'esperienza acquisita nei prossimi sette anni. Il DHS discuterà i risultati di questa verifica con l'UE.

I suddetti periodi di conservazione si applicano anche ai dati PNR dell'UE raccolti in base agli accordi tra l'UE e gli USA del 28 maggio 2004 e del 19 ottobre 2006.

#### VIII. Trasmissione

Alla luce dei recenti negoziati, è chiaro che il DHS è pronto a passare il più rapidamente possibile ad un sistema «push» di trasmissione dei dati PNR al DHS da parte delle compagnie aeree che effettuano voli tra l'UE e gli USA. Tredici compagnie aeree hanno già adottato questa impostazione. La responsabilità di avviare la transizione al sistema «push» spetta ai vettori che devono mettere a disposizione risorse per la migrazione dei loro sistemi e collaborare con il DHS per conformarsi ai requisiti tecnici fissati da quest'ultimo. Il DHS passerà immediatamente a siffatto sistema di trasmissione dati da parte di tali vettori aerei entro il 1° gennaio 2008 per tutti i vettori che hanno posto in essere un sistema conforme a tutti i requisiti tecnici da esso fissati. Per i vettori aerei che non utilizzano siffatto sistema, rimarrà in vigore quello attuale finché non siano passati ad un sistema conforme ai requisiti tecnici fissati dal DHS per la trasmissione dei dati PNR. La transizione a un sistema «push» tuttavia non conferisce alle compagnie discrezionalità circa il momento e le modalità della trasmissione o il tipo di dati da trasmettere. In base alla legislazione statunitense, tale decisione spetta al DHS.

In circostanze normali, il DHS riceverà una trasmissione iniziale di dati PNR 72 ore prima di una partenza prevista e in seguito riceverà le modifiche necessarie per garantire l'accuratezza dei dati. Assicurare che le decisioni siano prese in base a dati tempestivi e completi costituisce la più essenziale salvaguardia per la protezione dei dati personali e il DHS collabora con i singoli vettori perché integrino questo concetto nei loro sistemi «push». Il DHS può chiedere i PNR anteriormente alle 72 ore che precedono la partenza prevista del volo qualora ci siano indicazioni secondo cui è necessario un accesso tempestivo per aiutare a rispondere ad una minaccia specifica che grava su un volo, una serie di voli o una rotta o ad altre circostanze connesse con gli scopi di cui al punto I. Nell'esercitare questa discrezionalità, il DHS agirà giudiziosamente e secondo criteri di proporzionalità.

#### *IX. Reciprocità*

Durante i recenti negoziati, abbiamo convenuto che il DHS si aspetta che non gli venga chiesto di prendere, nel suo sistema PNR, misure di protezione dei dati più severe di quelle applicate dalle autorità europee per i sistemi PNR nazionali. Il DHS non chiede alle autorità europee di adottare nei loro sistemi PNR misure di protezione dei dati più severe di quelle applicate dagli USA per il proprio sistema PNR. Il DHS si riversa il diritto, qualora le sue aspettative siano disattese, di sospendere le pertinenti disposizioni della sua lettera avviando nel contempo consultazioni con l'UE per giungere ad una soluzione rapida e soddisfacente. Qualora nell'Unione europea o in uno o più Stati membri sia applicato un sistema di informazione sui passeggeri delle compagnie aeree in forza del quale i vettori aerei siano tenuti a mettere a disposizione delle autorità i dati PNR delle persone il cui itinerario di viaggio preveda un volo tra gli USA e l'Unione europea, il DHS, unicamente su una base di reciprocità, intende promuovere attivamente la cooperazione delle compagnie aeree rientranti nella sua giurisdizione.

Per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria, il DHS incoraggerà il trasferimento di informazioni analitiche provenienti dai dati PNR da parte delle competenti autorità USA alle autorità di polizia e giudiziarie degli Stati membri interessati e, se del caso, all'Europol e all'Eurojust. Il DHS si aspetta che l'UE e gli Stati membri incoraggino nello stesso modo le loro autorità competenti a fornire informazioni analitiche provenienti dai dati PNR al DHS e alle altre autorità statunitensi interessate.

#### *X. Verifica*

Il DHS e l'UE procederanno a una verifica periodica dell'attuazione dell'accordo, della presente lettera, delle politiche e delle pratiche degli USA e dell'UE in materia di PNR e di tutti i casi di accesso ai dati sensibili, per contribuire all'efficacia delle nostre pratiche di trattamento dei dati PNR in termini di funzionamento e di tutela della vita privata. Nella verifica, l'UE sarà rappresentata dal Commissario competente per la giustizia, la libertà e la sicurezza e il DHS sarà rappresentato dal segretario alla sicurezza interna, oppure da funzionari reciprocamente accettabili che le parti convengano di designare. L'UE e il DHS determineranno di concerto le modalità dettagliate delle verifiche.

Gli USA raccoglieranno informazioni circa i sistemi PNR degli Stati membri come parte della verifica periodica e i rappresentanti degli Stati membri che mantengono sistemi PNR saranno invitati a partecipare alle discussioni.

Confidiamo che questa spiegazione vi sia stata utile per comprendere come trattiamo i dati PNR dell'UE.

## TRADUZIONE

**Lettera dell'UE agli USA**

Segretario Michael Chertoff  
Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti  
Washington DC 20528

Ringraziamo sentitamente per la Vostra lettera alla presidenza del Consiglio e alla Commissione in cui si spiega come il DHS tratterà i dati PNR.

Le garanzie contenute nella lettera inviata all'Unione europea consentono a quest'ultima di ritenere che, ai fini dell'accordo internazionale tra gli Stati Uniti e l'Unione europea sul trattamento e sul trasferimento dei dati PNR firmato nel luglio 2007, il DHS assicuri un livello di protezione dei dati adeguato.

In base a questa constatazione, l'UE prenderà tutte le misure necessarie per scoraggiare le organizzazioni internazionali o i paesi terzi dall'interferire con i trasferimenti di dati PNR dell'UE agli Stati Uniti. L'UE e gli Stati membri incoraggeranno altresì le loro autorità competenti a fornire informazioni analitiche provenienti dai dati PNR al DHS e alle altre autorità statunitensi interessate.

Auspichiamo di lavorare con Voi e con l'industria aeronautica per garantire che i passeggeri siano informati sul modo in cui i governi possono fare uso delle informazioni che li riguardano.

---